

## COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — POSTE E TELECOMUNICAZIONI.  
MARINA MERCANTILE.

## VI.

## SEDUTA DI VENERDÌ 7 FEBBRAIO 1964

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SAMMARTINO

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Concessione di un compenso <i>una tantum</i> agli assuntori, agli incaricati e ai coadiutori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonché al personale utilizzato sulle navi traghetto dalla Azienda stessa con contratto a tempo determinato. (686) . . . . .	57
PRESIDENTE . . . . .	57, 58, 59
COLASANTO, <i>ff. Relatore</i> . . . . .	57, 59
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e per l'aviazione civile</i> . . . . .	58, 59
MARCHESI . . . . .	58
ARMATO . . . . .	58
MALFATTI FRANCESCO . . . . .	58, 59
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):	
ARMATO ed altri: Riconoscimento, ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita, del servizio prestato in qualità di ausiliario del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (177) . . . . .	59
PRESIDENTE . . . . .	59, 61
MANCINI ANTONIO, <i>Relatore</i> . . . . .	59
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	61

La seduta comincia alle 10,40.

AMADEI GIUSEPPE, *Segretario*, Da lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Concessione di un compenso *una tantum* agli assuntori, agli incaricati e ai coadiutori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonché al personale utilizzato sulle navi traghetto dell'Azienda stessa con contratto a tempo determinato (686).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un compenso *una tantum* agli assuntori, agli incaricati e ai coadiutori della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonché al personale utilizzato sulle navi traghetto dell'Azienda stessa con contratto a tempo determinato ».

Poiché l'onorevole Reale Giuseppe, relatore, è assente, prego l'onorevole Colasanto di volersi sostituire ad esso per una rapida illustrazione del provvedimento al nostro esame.

COLASANTO, *ff. Relatore*. Al personale ferroviario è stato concesso, alla fine dello scorso esercizio finanziario, un premio eccezionale basato sull'articolo 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive mo-

dificazioni, per compensarlo delle particolari prestazioni, non altrimenti potute retribuire, rese durante l'esercizio stesso, in dipendenza dell'aumento del traffico e dei lavori di ammodernamento dei mezzi e degli impianti. Analogo beneficio non è stato possibile concedere agli assuntori, agli incaricati, ai coadiutori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nonché al personale utilizzato sulle navi traghetto dell'Azienda stessa con contratto a tempo determinato, in quanto le disposizioni sulle competenze accessorie non sono applicabili alle predette categorie, né la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e successive modificazioni, relativa al trattamento giuridico ed economico degli assuntori, contiene una disposizione in base alla quale possa concedersi analogo premio. Peraltro anche il suddetto personale ha fornito nel decorso esercizio prestazioni particolarmente intense in relazione alle mansioni da ciascuno espletate, per cui si ritiene equo, attraverso questo disegno di legge, proporre in suo favore un compenso speciale *una tantum*.

Dopo ciò, onorevoli colleghi, non mi resta che raccomandare l'approvazione del disegno di legge in esame e quindi l'approvazione del passaggio all'esame dei diversi articoli. Sarà questo esame la parte rilevante della nostra discussione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Colasanto per l'illustrazione del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Il Governo ha proposto questo disegno di legge perché ha ritenuto che rispondeva a un dovere di giustizia distributiva dare anche agli assuntori, incaricati, coadiutori, al personale, insomma, non inquadrato, una gratifica *una tantum* corrispondente ai miglioramenti che già erano stati concessi in precedenza al personale di ruolo dell'Azienda delle ferrovie dello Stato. Il Governo, pertanto, non può che raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, per il quale, come si rileva dall'articolo 3, è assicurata pienamente la copertura.

MARCHESI. Vorrei pregare l'onorevole Mannironi di precisare se vi è stata una richiesta delle organizzazioni sindacali.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Le organizzazioni sindacali hanno fatto, sì, delle richieste, ma di altro tipo, riguardanti soprattutto la condizione giuridica, oltre che economica.

MARCHESI. Parlo di una richiesta specifica...

ARMATO. Si tratta, insomma, di un provvedimento che estende a questa categoria speciale il beneficio dell'assegno temporaneo. Considerata la particolare condizione giuridica di questa categoria, che non è ancora né carne né pesce, si è trovata questa formula per risolvere la questione in via provvisoria.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. E, come dice la legge, un compenso speciale *una tantum*.

PRESIDENTE. È un provvedimento che non compromette ulteriori provvidenze.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Appunto; è un assegno *una tantum*.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

#### ART. 1.

Agli assuntori, agli incaricati utilizzati in base agli articoli 8 e 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e ai coadiutori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nonché al personale utilizzato sulle navi traghetto dell'Azienda stessa con contratto a tempo determinato, è concesso un compenso speciale *una tantum* per le particolari prestazioni rese durante l'esercizio finanziario 1962-63 in dipendenza dell'aumento del traffico.

Non essendovi osservazioni e emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

#### ART. 2.

L'importo dei singoli compensi e le modalità di corresponsione degli stessi sono stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile in relazione alla qualità e all'entità delle prestazioni rese dagli interessati.

MALFATTI FRANCESCO. Nella relazione al disegno di legge è detto: « L'emanazione delle norme relative all'importo dei singoli compensi e alle modalità di corresponsione degli stessi, entro il limite di spesa dei 250 milioni di lire, avverrà con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile in relazione alla qualità e all'entità delle prestazioni rese dagli interessati ».

Ugualmente l'articolo 2 stabilisce: « L'importo dei singoli compensi e le modalità di corresponsione degli stessi sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti... ».

Si è, pertanto, posto il limite di spesa di 250 milioni e siamo d'accordo; ma proporrei che il decreto fosse emanato « sentite le organizzazioni sindacali ».

COLASANTO *ff. Relatore*. L'emendamento proposto dall'onorevole Malfatti porrebbe la amministrazione ferroviaria in difficoltà per l'innovazione procedurale, innovazione che però sarebbe soltanto formale, perché i compensi verranno stabiliti dal ministro, ma sentite di fatto le organizzazioni sindacali, che hanno rappresentanti diretti sempre presenti negli uffici ministeriali e rappresentanti indiretti perché eletti da tutto il personale, nel consiglio di amministrazione.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sono spiacente di non poter accogliere la richiesta dell'onorevole collega. Questa ripartizione di gratifiche è stata sempre fatta dal ministro nella sua autonomia, tenendo conto e del grado e della qualifica e del rendimento di ciascuno degli agenti interessati.

In via breve, praticamente, le organizzazioni sindacali, che, tra l'altro, hanno la rappresentanza anche nel Consiglio di amministrazioni, sono, volta per volta, informate; ma non si può legare il potere discrezionale del ministro al consenso di organismi che ancora giuridicamente non hanno una veste istituzionale.

MALFATTI FRANCESCO. Tenuto conto della prassi, illustrata dall'onorevole Colasanto, ed a seguito delle dichiarazioni del Sottosegretario ritiro l'emendamento. Ma poiché si tratta di un beneficio che è stato concesso al personale delle ferrovie dello Stato, che viene esteso anche agli assuntori, vorrei sapere che cosa è previsto per i ferrovieri.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Il beneficio è stato concesso anche ai ferrovieri che fanno parte dell'Azienda delle ferrovie. Il criterio adottato fu lo stesso per cui non ci troviamo di fronte ad un'innovazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo originario, di cui ho dato più sopra lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 e, non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione:

#### ART. 3.

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 250.000.000, si provvede con riduzione dello stanziamento

del capitolo n. 4 (« Forniture, spese per i servizi di appalto e corrispettivi per prestazioni diverse »), per lire 100.000.000, e dello stanziamento del capitolo n. 13 (« Forniture, spese per i servizi in appalto e corrispettivi per prestazioni diverse »), per lire 150.000.000, dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### **Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Armato ed altri: Riconoscimento, ai fini della determinazione delle indennità di buonuscita, del servizio prestatato in qualità di ausiliario del personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (177).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la proposta di legge di iniziativa dei deputati Armato, Scalia, Canestrari, Isgrò: « Riconoscimento, ai fini della determinazione della indennità di buonuscita, del servizio prestatato in qualità di ausiliario dal personale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ».

Il Relatore, onorevole Mancini Antonio, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, mi pare che il problema posto da questo provvedimento sia un problema di giustizia nei confronti di una categoria di dipendenti dello Stato. Prima di arrivare a questa conclusione mi pare tuttavia necessaria una piccola premessa. Ritornare, cioè, al 1930. Il Governo di allora, aveva deciso di disarmare completamente l'amministrazione delle poste per passare, successivamente, ad una gestione in appalto a carattere privatistico; voleva cioè applicare al settore delle poste e telecomunicazioni lo stesso criterio che già aveva applicato nel settore dei servizi telefonici.

Conseguentemente, l'Amministrazione si preoccupava di riempire con altri impiegati i vuoti che si formavano nei ruoli, in modo da avere, prevalentemente, personale da collocare facilmente fuori servizio.

Ma, data l'importanza dei servizi e la responsabilità che i dipendenti dovevano assumere, l'amministrazione di allora ricorse alla creazione di un tipo di rapporto di impiego

che non ha nessun precedente e nessuna rispondenza all'ordinamento giuridico dell'amministrazione italiana. Questo tipo particolare di rapporto di impiego qualificava gli impiegati stessi come *ausiliari*, quasi dovessero collaborare con altri impiegati, mentre in effetti essi coprivano dei veri e propri posti di ruolo nell'amministrazione delle poste.

Il reclutamento di questi impiegati avvenne tramite concorso pubblico, attraverso esami rigorosissimi, e i posti che questi impiegati andavano ad occupare erano, come si è detto, posti che esistevano negli organici dell'amministrazione delle poste e telegrafi.

Si trattava, quindi, di un artificio per avere la possibilità di licenziare, quinquennalmente, questo personale, artificio che non aveva, anch'esso, alcuna rispondenza nell'ordinamento giuridico di altre categorie di dipendenti statali.

Successivamente, quando le cose sono cambiate, il Governo ha ritenuto necessario arrivare all'inquadramento del personale ausiliare nei ruoli ordinari dell'amministrazione delle poste.

Questo non è stato fatto a mezzo di nuovo concorso ma semplicemente attraverso un atto ricognitivo della posizione che precedentemente era maturata nei diversi dipendenti. Cioè, si è tenuto conto delle funzioni svolte, del concorso sostenuto, del numero degli anni di servizio prestati per l'automatico inquadramento nei ruoli con effetto dalla data di nomina. Ma non tutti i meccanismi, in questa circostanza, scattarono a favore di questi impiegati ausiliari.

Veniva riconosciuto per intero, ai fini della pensione e della carriera, tramite questo inquadramento, il servizio di ausiliario come servizio di ruolo, poiché nessuna differenziazione poteva esser fatta né sotto il profilo della qualità del servizio, né sotto il profilo dell'esistenza a ruolo dei posti. Il personale fuori ruolo è, in genere, quello che viene assunto senza particolari cautele, senza concorso, per posti che non esistono in organico e con possibilità di licenziamento immediato, appena le esigenze straordinarie vengono a cessare. Nessuna di queste circostanze ricorreva per il personale in esame e perciò esso, a tutti i fini, va considerato come personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste fin dal momento della sua assunzione.

Quando fu stabilito il riconoscimento, ai fini dell'inquadramento nei ruoli e ai fini della quiescenza, dell'intero servizio prestato come ausiliario, si commise quella che, secondo me, è una mera dimenticanza: cioè si

manò di dichiarare che questo servizio era valido anche ai fini dell'indennità di buona uscita.

L'indennità di buona uscita trova il suo presupposto nel versamento all'E.N.P.A.S. di una quota del loro stipendio fatto dai dipendenti dello Stato.

Il personale ausiliario aveva una forma assicurativa identica a quella degli statali del tempo, tramite l'Istituto postelegrafonici. L'Istituto postelegrafonici, quando questi impiegati diventarono di ruolo, versò all'Amministrazione delle poste l'intera somma che aveva percepito dagli impiegati ausiliari, sicché i rapporti assicurativi tra il personale e l'Istituto postelegrafonici vennero risolti tramite l'intervento dell'Amministrazione dello Stato la quale non può negare la sua responsabilità per le somme che ha percepito, non solo come riserva matematica.

Naturalmente i versamenti fatti da questi dipendenti sono perfettamente identici a quelli fatti dagli altri impiegati, anche se furono di 30, 40 o 50 lire. Oggi non si può dire: «ti restituisco le 30 o 40 o 50 lire che hai versato! Perché? Perché l'Istituto postelegrafonici ha investito queste somme in impieghi patrimoniali, per cui una rivalutazione si è necessariamente avuta; e se il versamento della somma non è stato fatto in forma rivalutata all'Amministrazione delle poste, questo, in fondo, è un caso di negligenza; oppure è stato fatto volutamente. Può darsi infatti che perseguendo l'Istituto postelegrafonici, quale organo ausiliario dello Stato, scopi di altissima importanza sociale, l'Amministrazione abbia ritenuto di potenziarne l'efficienza tramite il prelevamento non del valore attualmente corrispondente ai contributi, ma della cosiddetta riserva matematica.

È evidente che non c'è nessuna ragione per cui dal beneficio della buona uscita debbano essere esclusi gli impiegati ausiliari per il servizio prestato con la qualifica di impiegato ausiliario. Essi erano praticamente impiegati di ruolo perché assunti con concorso e perché coprivano dei posti previsti nei ruoli dell'Amministrazione delle poste e telegrafi. Essi hanno versato contributi previdenziali i quali sono stati successivamente assorbiti dall'Amministrazione delle poste, che non può, oggi, negare di provvedere, nei confronti dell'E.N.P.A.S., a creare i fondi necessari per la liquidazione di queste indennità.

D'altronde nella proposta di legge è previsto che i dipendenti dell'Amministrazione, ex ausiliari, sono tenuti a partecipare al pagamento del contributo di riscatto mediante cor-

responsione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di una somma pari all'importo per ogni anno di servizio quale ausiliario dell'1 per cento dello stipendio pensionabile, goduto all'atto della pubblicazione della presente legge; il che vuol dire che i versamenti, che peraltro furono già fatti una volta nel periodo in cui questi impiegati erano ausiliari, verranno rivalutati di 30-35 volte.

L'onere di questa legge è modestissimo, per lo meno quello immediato, in quanto si tratterebbe, per il momento, soltanto di provvedere a quelli che sono stati collocati in pensione nel periodo che va dal riconoscimento del servizio di ruolo ad oggi, e non sono che poche centinaia di unità: forse settecento o ottocento. Naturalmente altri oneri dovranno essere sopportati in futuro, allorché gli ex impiegati ausiliari, che ora mediamente hanno l'età di 45 anni, poiché furono assunti per concorso a circa venti anni, arriveranno al momento di essere collocati in pensione.

Ma non può sicuramente essere questa considerazione a impedire, secondo me, l'approvazione di questa proposta di legge, poiché le questioni di bilancio hanno valore e importanza fondamentali, sempre quando non si tratti di chiara denegazione di un diritto positivo che trova la più ampia giustificazione non solo nella legge morale ma anche nelle leggi del nostro Stato. Pertanto esprimo parere favorevole all'approvazione della proposta di legge Armato ed altri, per la corresponsione dell'indennità di buona uscita al personale ex ausiliario dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, con la partecipazione del personale interessato, tramite versamento, dell'1 per cento dell'attuale stipendio, all'onere derivante e con la regolamentazione tra l'E.N.P.A.S. e l'Amministrazione delle poste dell'ulteriore occorrenza che l'Amministrazione stessa non può rigettare perché ha percepito l'intera riserva matematica costituita dai versamenti fatti dal personale durante il periodo di servizio prestato con qualifica di ausiliario.

PRESIDENTE. Prima di entrare nel merito della discussione generale, riterrei necessario attendere il parere delle Commissioni Bilancio e Finanze e tesoro. Poiché le due Commissioni avevano ieri all'ordine del giorno questo parere, posso anche presumere che, non essendosi ieri pronunciate, esse ci

stiano per chiedere una breve proroga. Si tratterebbe di un rinvio di una settimana, proprio per stare tranquilli ed evitare che il provvedimento venga deprecabilmente rigettato in altra sede. Del resto, il Sottosegretario, onorevole Mannironi, è d'accordo.

Se la Commissione è d'accordo, rimane pertanto stabilito che la discussione è rinviata ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Concessione di un compenso *una tantum* agli assuntori, agli incaricati e ai coadiutori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonché al personale utilizzato sulle navi traghetto dell'Azienda stessa con contratto a tempo determinato » (686):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alba, Abenante, Amodio, Armato, Battistella, Calvaresi, Canestrari, Colasanto, Crocco, De Capua, De Meo, Degli Esposti, Franco Raffaele, Giachini, Giglia, Gonella Giuseppe, Malfatti Francesco, Mancini Antonio, Marchesi, Pirastu, Raia, Reale Giuseppe, Sammartino, Santagati, Sinesio, Speciale, Viale, Volpe.

**La seduta termina alle 11,10.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---